

**LEGGE DI BILANCIO 2023-25
AC 643**

PROPOSTE del FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE

La gravità del contesto economico e sociale in cui vive oggi il Paese richiede la mobilitazione di tutte le energie sane ed attive per il contrasto alle tante emergenze provocate dalla guerra in Ucraina e dagli effetti della pandemia per delineare un futuro di sviluppo diffuso ed inclusivo.

La legge di bilancio è lo strumento cardine di programmazione, i tempi ristretti con cui quest'anno viene predisposta non permettono il necessario coinvolgimento di tutte parti sociali sui numerosi dossier oggetto delle politiche pubbliche, tuttavia ci auguriamo che al più presto possa avviarsi un confronto al quale il Terzo Settore porterà le sue proposte e la sua conoscenza dei bisogni delle persone e delle comunità.

In questa sede ci limitiamo a portare all'attenzione alcune proposte di emendamenti che possano anche rendere più agevole la realizzazione delle attività di interesse generale svolte dagli enti di Terzo settore.

Le proposte riguardano:

- ETS e caro energia
- Fondo straordinario per il sostegno degli ETS
- Rafforzamento dei CSV
- ETS, IVA e IRAP
- Reintroduzione del 2x1000 per gli enti culturali
- La proroga per le Onlus di accesso al 5x1000
- Alcune semplificazioni per gli ETS, in particolar modo indirizzate agli enti minori, che non prevedono oneri a carico dello Stato.
- Adozioni internazionali
- Cooperazione internazionale allo sviluppo
- Servizio civile universale

Per quanto riguarda il sostegno alle persone con disabilità, il Forum Nazionale Terzo Settore fa proprie e sostiene le proposte avanzate dalla *Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap)*, riportati in allegato da pag 24.

Per quanto attiene il contrasto alla povertà si rimanda alle proposte della *Alleanza contro la Povertà in Italia*. riportate in allegato da pag 32.

Per quanto attiene gli interventi a favore delle persone non autosufficienti si rimanda alle proposte del *Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza*. riportate in allegato da pag 38.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

Proposta emendativa n. 1 ENTI DEL TERZO SETTORE E CARO ENERGIA

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

“Art. 8-bis. Sostegno agli enti del terzo settore

1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 50 milioni di euro ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario per i costi sostenuti nel primo trimestre 2023 in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021.

2. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 2 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 50 milioni di euro ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario per i costi sostenuti nel primo trimestre 2023 in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021.”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa in esame intende sostenere gli enti del Terzo settore che, al pari delle famiglie e delle imprese, soffrono significativamente per il caro bollette.

Sebbene i dd.ll. nn. 144/22 e 176/22 abbiano già previsto aiuti agli Ets, la proposta in questione mira a sostenere ulteriormente tali soggetti, soprattutto in considerazione del fatto che nel disegno di legge in esame, a differenze delle famiglie e delle imprese, non risultano misure destinate specificamente agli enti predetti per l'anno 2023.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 2
INCREMENTO STRAORDINARIO
PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

“Art. 64-bis. Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.”.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Relazione illustrativa

Le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del Terzo settore comportandone una grave crisi economica.

La situazione si è ulteriormente aggravata nel corso del 2022 a seguito delle tante crisi che sta attraversando il Paese (crisi energetica, alta inflazione, rischio di recessione, etc.)

Alcune misure sono state messe in atto senza dare, però, adeguato sostegno ai tanti Ets in difficoltà (oltre 100.000 enti).

La proposta intende quindi sostenere tali realtà, spesso piccole o piccolissime, sparse anche nelle aree interne più desolate, ma che rappresentano un presidio di partecipazione attiva e tenuta sociale, purtroppo gravate da costi fissi difficilmente comprimibili.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 3
DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO
DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO - CSV**

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

“Art. 64-bis Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato - CSV

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5 dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6 il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 25 milioni di euro per l'anno 2024. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2023 e a euro 15 milioni per il 2024.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;

2. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 2.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 10 milioni di euro per il 2023, 10 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa modifica alcune disposizioni del d.lgs. n. 117/2017, intervenendo, in particolare, sull'art. 62 (in materia di finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato-CSV attraverso il FUN), sull'art. 65 (sulla composizione degli Organismi territoriali di controllo-OTC). Tale iniziativa si rende necessaria per assicurare le risorse sufficienti per continuare le attività dei CSV a fronte della riduzione degli utili delle FOB data l'attuale crisi finanziaria.

La proposta prevede inoltre la concessione, a decorrere dall'anno 2023 e con Decreto del Ministro Del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un contributo annuo di euro 2.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, a livello nazionale e territoriale. Tale iniziativa si rende necessaria per consentire agli enti di rappresentanza del Terzo settore a livello nazionale e territoriale di poter svolgere le

attività e assolvere agli obblighi derivati dalla nuova normativa, in assenza di altre fonti di finanziamento. In tal modo, si intende assicurare una compartecipazione pubblica ai costi che l'associazione così individuata sostiene nell'esercizio dei compiti di rappresentanza, coordinamento, assistenza tecnica e promozione dei propri associati, che, in quanto enti del Terzo settore, sono portatori dell'interesse generale, ex articolo 5 del Codice medesimo. La quantificazione dell'onere finanziario è stata compiuta ipotizzando un'adesione all'organizzazione maggiormente rappresentativa del 50% degli ETS iscritti nei previgenti sistemi di registrazione (60.000 enti su di un totale di 120mila), per la quale si prevede un costo pro capite di 30 euro annui per lo svolgimento dei compiti di rappresentanza, tutela, assistenza tecnica e promozione, per un totale stimato di euro 1.800.000,00 a cui aggiungere 200.000 euro di spese generali. Le risorse dovranno anche esser destinate, in quota parte, a sostenere le associazioni degli enti del terzo settore maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui al D. Lgs. 117/17 art 65 comma 3 lett. b) e comma 4 lett. b)

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

Proposta emendativa n. 4
RIPRISTINO REGIME DEL FUORI CAMPO IVA PER LE ATTIVITA' MUTUALI SVOLTE DALLE
ASSOCIAZIONI VERSO I SOCI

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

“Art. 51-bis Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci

1. All'articolo 4, comma 4 decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

2. Dopo All'articolo 4, comma 5 decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 5, comma 15-quater decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, alla lettera b), numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse e il numero 4) dalle parole «la somministrazione di alimenti e bevande» fino alle parole «effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività» è soppresso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.”.

Relazione illustrativa

La proposta prevede il ripristino della vigente normativa IVA per le attività mutuali condotte dalle associazioni di promozione sociale di Terzo settore, ivi incluse le attività della miscita sociale svolte verso gli associati in modalità complementari alle attività istituzionali e secondo le forme stringenti previste dalla normativa (cfr. art. 85 d.lgs. n. 117/2017), volte ad assicurarne l'inidoneità a recare effetti distorsivi sul mercato degli operatori IVA.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 5
INTRODUZIONE DEL REGIME DI DEDUCIBILITA' IRAP
DEL COSTO DEL LAVORO PER GLI ETS**

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

“Art.51-bis Deducibilità dell'IRAP per gli Ets

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1-bis) è aggiunto il seguente:

1-ter) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata a rendere deducibili ai fini Irap gli importi per retribuzioni corrisposti ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato assunti dagli enti del terzo settore non commerciali. In tal modo, si intende rimediare alla condizione attuale in vigore della quale gli enti del Terzo settore non commerciali subiscono una pressione fiscale IRAP più onerosa di quella incombente su enti e società commerciali.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 6
CODICE TERZO SETTORE -
COORDINAMENTO NORMATIVO - APPLICABILITA' L. N. 398/91 AD APS E ODV**

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

*“Art. 64-bis Coordinamento normative-Applicabilità della l. n. 398/1991 alle Aps e alle Odv
1. All'articolo 89 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo
35 e all'articolo 32 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, qualificate quali enti non commerciali
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 79 e seguenti del medesimo decreto, possono applicare,
anche successivamente al termine di cui all'articolo 104, comma 2, decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, la legge 16 dicembre 1991 n. 398».”.*

Relazione illustrativa

La proposta in esame mira ad assicurare che alle realtà associative menzionate (Aps e Odv) sia consentito, su opzione, accedere al regime semplificato forfettario di cui alla l. n. 398/91 che esse adottano sin dal 1992 e dal quale saranno escluse con l'entrata “a regime” della parte fiscale della riforma del Terzo settore (titolo X, d.lgs. n. 117/2017).

Trattasi di una previsione di disapplicazione selettiva che riguarda le associazioni di Terzo settore ma non, ad esempio, le associazioni sportive e le pro-loco.

Tale previsione è da sempre stata stigmatizzata come incoerente dalle associazioni di Terzo settore, essendo evidente che tale regime reca, sia per gli adempimenti sostanziali, sia per quelli strumentali, benefici significativamente maggiori rispetto ai nuovi regimi forfettari che sarebbero destinati a prenderne il posto in base al disciplinare della Riforma. Con la conseguenza che le associazioni di Terzo settore, ancorché gravate (sia rispetto al passato, sia rispetto alle organizzazioni che potranno continuare a fruire del regime ex l. 398 anche in futuro) da un numero ampiamente più elevato di adempimenti dettati da stringenti regole di trasparenza, *accountability* e controllo, dovranno accedere a regimi forfettari dotati di minor semplificazione e agevolazione. La previsione dell'inapplicabilità del regime forfettario ex l. 398/1991 da parte degli Ets esprime il culmine della sua contraddizione con riferimento alle realtà sportive associazionistiche: soltanto se sceglieranno di rimanere fuori dal perimetro del Terzo settore, potranno continuare ad accedere a tale più favorevole regime.

Si ritiene dunque ineludibile l'introduzione di una norma che riconduca a coerenza i termini delle varie fattispecie interessate, consentendo almeno alle associazioni di promozione sociale (veste nella quale ricadono, peraltro, molte associazioni sportive) e alle organizzazioni di volontariato di continuare a esercitare la facoltà di optare per il regime di cui alla l. n. 398/1991.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 7
REINTRODUZIONE 2x1000 PER ASSOCIAZIONI CULTURALI**

Dopo l'articolo 108 inserire il seguente:

“Art. 108-bis Due per mille per le associazioni culturali

1. A partire dall'anno finanziario 2023, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016](#), nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2023 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro a partire dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Relazione illustrativa

Si tratta di una misura già sperimentata con successo negli anni passati ma che ha visto, purtroppo, la sua interruzione dal 2021.

Si propone di reintrodurla in via permanente.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 8
PROROGA ACCESSO AL 5X1000 per le ONLUS - MODIFICHE AL DL 228/2021**

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

“Art. 64-bis Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».”.

Relazione illustrativa

In considerazione del fatto che le Onlus vedono prorogata la loro esistenza fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del titolo X del d.lgs. n. 117/2017 (dunque presumibilmente fino al 31 marzo 2024), la proposta in esame prevede la possibilità di accedere al cinque per mille anche nell'anno 2023, sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 9, comma 6 d.l. n. 228/2021, che introduceva analoga previsione per l'anno 2022.

Il presente emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

Proposta emendativa n. 9
CODICE TERZO SETTORE - SEMPLIFICAZIONE PER GLI ENTI MINORI

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

“Art. 64-bis. Semplificazione per gli Ets minori

1. All'articolo 13, comma 2, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole «220.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «400.000,00».”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa prevede l'innalzamento del limite ad oggi fissato dalla normativa vigente per la redazione da parte degli enti di Terzo settore non imprese del bilancio in versione semplificata (c.d. rendiconto per cassa).

Il presente emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

Proposta emendativa n. 10
CODICE TERZO SETTORE - SEMPLIFICAZIONE PER GLI ENTI MINORI

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

“Art. 64-bis. Organo di controllo degli Ets

1. All'articolo 30, comma 2 decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 250.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 500.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità».”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa in esame stabilisce l'innalzamento dei limiti per gli enti di Terzo settore non imprese oltre i quali occorre nominare l'organo di controllo.

Al riguardo, si fa presente trattasi, in ogni caso, di limiti molto inferiori a quelli di qualunque società commerciale *profit*.

Il presente emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

Proposta emendativa n. 11
CODICE TERZO SETTORE - SEMPLIFICAZIONE PER GLI ENTI MINORI

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

“Art. 64-bis

All'articolo 36 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti «venti per cento».”.

Relazione illustrativa

La proposta in esame prevede l'innalzamento di uno dei due limiti stabiliti dall'attuale art. 36 d.lgs. n. 117/2017 entro cui l'Aps può avvalersi di lavoratori.

In particolare, si tratta del limite che pone a raffronto i lavoratori con il numero degli associati.

La previsione oggi vigente colloca al 5 per cento il rapporto lavoratori/associati, circostanza che non favorisce l'utilizzo delle Aps quali enti-volano dell'allargamento dell'offerta sul mercato del lavoro (da attuarsi, ovviamente, sempre nei limiti della prevalenza dell'attività volontaria degli associati rispetto ai lavoratori, che nella formulazione proposta rimane preservata) .

Il presente emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 12
CODICE TERZO SETTORE - SEMPLIFICAZIONE RUNTS**

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

“Art. 64-bis Runts-Semplificazione iscrizione e aggiornamento dati

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 47, comma 1 dopo le parole «rappresentante legale» sono aggiunte le seguenti: «o suoi delegati»;*
- b) all'articolo 48, comma 5 dopo la parola «amministratori» sono aggiunte le seguenti: «o delegati dal rappresentante legale».”.*

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è tesa a semplificare le procedure di iscrizione degli enti del Terzo settore al RUNTS nonché l'aggiornamento delle informazioni e degli atti depositati.

Infatti, quanto previsto attualmente rende problematiche le operazioni, limitandole solo al legale rappresentante (in caso di iscrizione) o ai soli amministratori (per gli aggiornamenti). Ciò risulta ancora più problematico in caso di enti di grandi dimensioni dove le pratiche burocratico-amministrative sono svolte da impiegati a ciò delegati; la situazione diviene ancor più problematica laddove si tratti di una rete che viene delegata dai propri associati (che possono essere centinaia o migliaia) a svolgere l'iscrizione o il deposito degli atti o aggiornamenti dei dati sul RUNTS.

Risulta pertanto necessario prevedere che il legale rappresentante possa delegare una o più persone per tali adempimenti.

Il presente emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 13
CODICE TERZO SETTORE - SEMPLIFICAZIONE RUNTS ENTI MINORI**

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

“Art. 64-bis Runts-Semplificazione per gli enti minori

1. All'articolo 48 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Agli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati di ammontare non superiore all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2, sono richieste unicamente le informazioni elencate al precedente periodo»;

b) al comma 3, tra il primo e il secondo periodo, è inserito il seguente periodo: «Entro lo stesso termine, in luogo del deposito del bilancio di esercizio, gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, non superiori ad euro 50.000,00, possono comunicare al Registro unico nazionale l'importo complessivo conseguito dei predetti ricavi, rendite, proventi o entrate, distinto in base alla classificazione per categorie di attività stabilita, rispettivamente, ai modelli B del rendiconto gestionale, e D del rendiconto per cassa, di cui al decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020 n. 39»;

c) al comma 3, secondo periodo, la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

d) al comma 4, dopo le parole «assegnando un termine» e prima delle parole «non superiore a centottanta giorni» sono inserite le seguenti «non inferiore a novanta giorni e».”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa in esame mira ad alleggerire il carico di adempimenti per gli enti di Terzo settore aventi più modeste dimensioni economiche, in coerenza con le ragioni del principio di proporzionalità. La proposta prevede anzitutto la facoltà per enti con proventi annui fino a 50 mila euro di accedere a una comunicazione semplificata dei dati essenziali (proventi complessivi distinti per categoria: da attività di interesse generale, da attività diverse, da raccolta fondi ecc.), alternativa/sostitutiva al deposito del bilancio nel RUNTS, ferma la redazione e conservazione dello stesso secondo modalità e forme prescritte dal d.lgs. n. 117/2017.

Prevede inoltre un maggior termine (sessanta giorni, in luogo dei trenta attuali) assegnato agli enti per provvedere all'aggiornamento dati/comunicazioni al RUNTS.

Prevede poi un termine minimo assegnato all'ente diffidato per l'aggiornamento delle comunicazioni o dei depositi al RUNTS, posto che la previsione oggi vigente stabilisce soltanto un termine massimo (180 gg) entro il quale gli Uffici possono dispiegare un'ampia discrezionalità di fissazione della effettiva durata.

Il presente emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 14
CODICE TERZO SETTORE - PROROGA TERMINI**

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente

“Art. 64-bis Proroga termini

1. All'articolo 101, comma 2 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».”.

Relazione illustrativa

La proposta mira ad ampliare i termini per l'adeguamento con le maggioranze semplificate degli statuti degli enti trasmigrati, secondo un approccio che appare ragionevole con riferimento alle tempistiche:

- delle verifiche successive che gli uffici del RUNTS svilupperanno presso gli enti trasmigrati in seguito a silenzio-assenso;
- di approvazione e adozione degli statuti-standard per gli aderenti alle reti associative.

Il presente emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 16
CODICE TERZO SETTORE
REINTRODUZIONE BENEFICIO PREVENTIVA ESCUSSIONE
DEL PATRIMONIO SOCIALE DA PARTE DEL CREDITORE
(responsabilità solidale sussidiaria del legale rappresentante)**

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

“Art. 64-bis Preventiva escussione del patrimonio sociale

1. All'articolo 28 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le obbligazioni assunte dalle persone nella qualità di rappresentanti di associazioni di Terzo settore non riconosciute come persone giuridiche, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».”.

Relazione illustrativa

Le associazioni non riconosciute, anche se aventi qualifica di ente di Terzo settore, sono sottoposte al regime di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 38 c.c. in base al quale: «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

La l. n. 383/2000 (“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”), all'art. 6, comma 2 istituisce per questa categoria associativa una speciale ipotesi di beneficio di escussione a favore delle persone che rappresentano l'associazione, disponendo che: «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

La previsione veniva abrogata dall'art. 102, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 117/2017.

In coerenza con quanto previsto dalla pregressa legislazione e visti anche i maggiori oneri di trasparenza introdotti dal d.lgs. n. 117/2017, non trova giustificazione il mancato recepimento della norma di cui al citato articolo 6 della l. n. 383/2000, motivo per il quale se ne chiede il ripristino con riferimento alla generalità degli enti associativi di Terzo settore privi della personalità giuridica.

Il presente emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

Proposta emendativa n. 17
ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO PER ATTI COSTITUTIVI E STATUTI DI ENTI CHE SI
ISCRIVERANNO AL RUNTS

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

“Art. 64-bis Esenzione imposta di bollo per atti costitutivi e statuti di enti in fase di iscrizione al Runts

1. All'articolo 82, comma 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L'imposta di bollo di cui al precedente periodo è rimborsata, a seguito di presentazione della relativa istanza, agli enti che hanno concluso positivamente la loro iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”

Relazione illustrativa

La proposta prevede il rimborso dell'imposta di bollo a favore degli enti iscritti al Runts attraverso la presentazione di apposita istanza, al fine omologare il trattamento di tutti gli enti del Terzo settore iscritti al Registro.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 18
CONTRIBUTO ADOZIONE MINORI STRANIERI**

Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

“Art. 66-bis. Contributo adozione minori stranieri

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 10.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul “Fondo per le adozioni internazionali” istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.”.

4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa in esame prevede l'erogazione di un contributo da destinare a ogni famiglia che conclude l'adozione di minori stranieri ai sensi della l. n. 184/1983 nella misura di euro 10.000,00 per ogni bambino adottato. Tale contributo è previsto a valere sul “Fondo per le adozioni internazionali” istituito dall'art. 1, comma 411 l. n. 208/2015 di cui è prevista l'autorizzazione di spesa annuale di 25 milioni di euro per i prossimi tre anni.

In generale, la legge di bilancio per il 2023 sostanzia un'importante occasione per attuare iniziative di razionalizzazione della spesa anche con riferimento al tema delle adozioni internazionali.

Al riguardo, deve rammentarsi che nella cooperazione allo sviluppo l'abbandono minorile sostanzia oggi una vera e propria emergenza umanitaria: difatti si stimano nel mondo 200 milioni di bambini, bambine, ragazzi fuori dalla famiglia. A questo fine, risulta quanto mai opportuna l'introduzione nella legge di bilancio in esame di misure, come la presente, atte a sostenere l'adozione internazionale.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 19
SOSTEGNO DEI FONDI PER
L'AGENZIA ITALIANA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO**

Dopo l'articolo 130 inserire il seguente:

“Art. 130-bis.

- 1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'art. 1 comma 381 lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 76 milioni di euro per l'anno 2024, di 299 milioni di euro per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.*

Relazione illustrativa

L'art. 1 comma 381 lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha sancito l'aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, secondo incrementi progressivi pari a 99 milioni di euro nel 2022, 199 milioni di euro nel 2023, 249 milioni di euro per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Secondo i calcoli di CINI e AOI, il DdL Bilancio 2023-2025 assegna all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale, 622.065.015 euro nel 2023, 645.241.698 euro nel 2024 e 676.317.915 euro nel 2025. Comparando tali cifre con quanto assegnato dalla precedente Legge di Bilancio si denota una riduzione importante, pari a circa 50 milioni di euro nel 2023 e 76 milioni di euro nel 2024.

L'emendamento si propone di ripristinare le risorse mancanti, sulla base del rispetto della precedente Legge di Bilancio, tracciando nuovamente il percorso di impegni progressivi che mira ad aumentare la componente bilaterale dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano, e a supportare la crescita complessiva dell'APS nella direzione del raggiungimento dell'obiettivo di destinarvi lo 0.7% del Reddito Nazionale Lordo entro il 2030.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 20
PROPOSTA EMENDATIVA PER LA CREAZIONE
DI UN FONDO DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DELLE CRISI GLOBALI**

Dopo l'articolo 130 inserire il seguente:

“Art. 130-bis.

- 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025, per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle crisi climatica, alimentare ed energetica in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo*

In alternativa

All'articolo 130 aggiungere il seguente comma:

- 1. In previsione della presidenza italiana al G7 nel 2024, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025, per sostenere iniziative straordinarie di risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle crisi climatica, alimentare ed energetica in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo.*

Relazione illustrativa

Nel 2022 i gravi impatti della pandemia da Covid-19, sia dal punto di vista sanitario che economico e sociale, sono andati sommandosi ad uno scenario mondiale quanto mai incerto, nel quale i cambiamenti climatici, i conflitti e le crisi umanitarie stanno determinando un complessivo aggravamento delle condizioni di estrema povertà, emergenza ambientale e alimentare, violenza e violazione dei diritti umani fondamentali in molti Paesi. In considerazione del perdurare della crisi socio-economica, della crisi alimentare in corso e dell'aggravarsi dell'insicurezza energetica, si ritiene opportuna la creazione di uno speciale Fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali che accompagni l'azione italiana nel triennio, anche in considerazione della presidenza italiana al G7 nel 2024.

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

**Proposta emendativa n. 21
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

All'articolo 152, dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4 bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di euro 189.000.000 per l'anno 2023, euro 350.000.000 per l'anno 2024 e euro 350.000.000 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al capitolo 33.2 Fondi di riserva”

Relazione illustrativa

Nel 2022 il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale ha finanziato 70.525 posizioni Italia e 1.216 posizioni estero per un impegno finanziario totale di € 381.660.780,00.

Al fine di stabilizzare questo contingente nel triennio 2023-2025, di sostenere l'implementazione delle misure aggiuntive previste dalla riforma del 2017 (inclusione giovani con minori opportunità, valorizzazione competenze degli operatori volontari, tre mesi in un paese UE), di sostenere le crescenti funzioni richieste agli enti di servizio civile, al Dipartimento e alle Regioni e PA occorre provvedere ad incrementare le risorse destinate al Fondo Nazionale per Servizi Civile

A.C. 643

Disegno di legge di bilancio per l'anno 2023

Proposta emendativa n. 21
CODICE TERZO SETTORE - ESENZIONE DA IRES SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA
FUORIUSCITA
DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALLA SFERA COMMERCIALE

1. Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

“Art. 64-bis

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo l'articolo X è inserito il seguente:

«Gli immobili che, in sede di prima applicazione dell'articolo 79 del d.lgs 117/2017 fuoriescono dalla sfera commerciale dell'ente e sono iscritti nell'inventario quali immobili afferenti la sfera non commerciale non generano plusvalenze ai sensi dell'articolo 86, comma 1 TUIR».”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa nasce dalla considerazione che gli enti del Terzo settore possono essere proprietari di immobili “strumentali” iscritti a bilancio quali immobili afferenti l'attività commerciale. Ciò in virtù del fatto che l'attività è svolta dietro corrispettivi (esempio tipico, scuole paritarie o enti di formazione).

Nel momento in cui l'ente si iscrive al Runtts, tale attività può invece essere considerata “istituzionale”, non producendo avanzi eccedenti il previsto 6% (art. 79 d.lgs. n. 117/2017). Il relativo immobile, pertanto, non potrà più essere considerato afferente alla sfera commerciale.

In assenza di specifico disposto legislativo relativo al cambio di natura in applicazione della nuova disciplina Ets, ciò genererebbe una plusvalenza tassata al 24% pari alla differenza tra valore normale e costo non ammortizzato del bene (art. 86, commi 1, lett. c), e 3 TUIR).

Ovviamente si tratta di una norma che va modificata, in quanto il “cambio di destinazione” dell'immobile è in realtà conseguente ad una modifica della norma.

Proposte di emendamenti all' A.C. 643
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Avanzate da FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap)

EMENDAMENTO

Art. 15 bis rubricato “Borse di studio in favore di persone con disabilità “

1. *In deroga alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, letto. C). Del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il testo unico delle imposte sui redditi, le borse di studio assegnate alle persone con disabilità sono esenti dall'obbligo di imponibilità ai fini IRPEF.*

2. *Agli eventuali oneri di cui al comma 1, si provvede ai sensi del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*

EMENDAMENTO

All'articolo 56 rubricato “Opzione Donna”: dopo la locuzione “ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni”, aggiungere l'inciso “*ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni*”.

Motivazione: prevedere un bonus di accesso alla misura OPZIONE donna garantendo così alle lavoratrici madri di figli con disabilità un accesso anticipato alla pensione rispetto alle costanti e continue esigenze di cura e assistenza.

EMENDAMENTO

All'articolo 57 rubricato “Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli” dopo il comma 5 aggiungere il comma 5 bis:

*“5 bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva ex art. 4, legge n. 68/1999 a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa.”*La medesima agevolazione di cui al 2° comma si applica in favore delle lavoratrici che ricoprano altresì il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3°, legge n. 104/92 e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale».

EMENDAMENTO

Art. 57 bis (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).

1. *Fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla*

base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comparto»

EMENDAMENTO

Art. 57ter “Accesso al lavoro agile”

1. Ai lavoratori portatori di handicap grave ex art. 3, comma 3° legge 104/02, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita - spetta il diritto al lavoro agile. Ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che rispetto ai lavoratori di cui sopra assumano la qualifica di caregiver familiare di cui allo schema di Disegno di Legge recante delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane e non autosufficienti, anche in attuazione della missione 5 componente 2, riforma 2 del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, spetta una priorità di accoglimento rispetto a domande dagli stessi presentati per l'accesso al lavoro agile.

2. L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per entrambe le situazioni di cui al comma precedente, dovrà essere motivato per iscritto. Il datore di lavoro dovrà, in particolare, fornire laprova dell'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore appartenente a una delle fattispecie elencate al 1° comma del presente articolo rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. Il datore di lavoro dovrà altresì fornire congrua motivazione dell'eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della suddetta tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa, facendo applicazione dei parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. d) della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con legge 18/09.

EMENDAMENTO

Articolo 61 bis “Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere” 1. *E' previsto un incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 per la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere.*

Motivazione *L'incremento è destinato anche alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare attenzione alle donne con disabilità, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.*

EMENDAMENTO

Articolo 64bis “Politiche attive per i lavoratori autonomi”

Viene garantito anche per il triennio 2023-2026 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti lavoratori autonomi. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) *non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;*
- b) *non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;*
- c) *avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;*
- d) *aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;*
- e) *essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;*
- f) *essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.*

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascunodegli anni 2023, 2024 e 2025. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti. I requisiti di cui al comma precedente lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I limiti di importo della predetta indennità sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. La suddetta previsione non si applica per il caso in cui la cessazione della partita iva sia dipesa dalle conseguenze derivanti dall'esigenza di sottoporsi a cura e terapia derivanti dalla sussistenza di una patologia cronica grave o ingravescente.

L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testounico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità. 398. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 e' disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 387 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi precedenti è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395.

EMENDAMENTO

Articolo 64 Ter “Fondo per l’applicazione delle linee guida d. lgs. 151 /2015

1. E’ istituito il Fondo per l’applicazione delle linee guida di cui al D. Lgs n. 151/2015e, con una dotazione di venti milioni di euro a valere per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

EMENDAMENTO

Articolo 65bis: ” Maggiorazione sociale su prestazioni assistenziali e previdenziali”

1. E’ abrogata la lettera b) del comma 5 dell’articolo 38 della legge n. 448.2001

Motivazione: la lettera b del comma 5 dell’articolo 38 della legge n. 448.2001 prevede che, ai fini dell’accesso alla maggiorazione contributiva debbano essere considerati anche i redditi del coniuge oltre quelli del beneficiario. Considerato che il c.d. “incremento al milione” va a incidere su misure di natura assistenziale e/o previdenziale comunque correlate a condizioni di disabilità, si ravvisa l’esigenza che esso sia del tutto svincolato dal presupposto dello stato di coniugio, in considerazione della finalità a esso sottesa ovvero di incrementare la posizione reddituale di soggetti che si trovano in condizioni di criticità anche di tipo economico.

EMENDAMENTO

Art. 65 Ter Incremento del Fondo per le non autosufficienze

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a partire dall’anno 2023, di 500 milioni di euro. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziare per l’anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 400 milioni di euro è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro a partire dall’anno 2023, si provvede a valere sul_____.

Motivazione: Nel Consiglio dei Ministri di lunedì 10 ottobre 2022 è stato approvato il disegno di legge delega per le politiche in favore degli anziani e delle misure per gli anziani non

autosufficienti. Tale legge delega distingue, nell'ambito della non autosufficienza, gli anziani dalle persone con disabilità, che tra l'altro sono destinatarie dell'altra riforma prevista dalla l. n. 227/21, che prevede pure di superare il concetto di disabilità grave, gravissima o di non autosufficienza, verso un sistema inerente l'intensità dei sostegni di cui ciascuna persona necessita. Occorre quindi, visto l'aumento anche degli interventi in favore degli anziani e della prima indicazioni di LEPS per loro (art. 1 c. 162 e ss. della legge di bilancio per l'anno 2022) con specifiche allocazioni di risorse strutturare due capitoli di spesa e incrementarli entrambi.

All'articolo 66 rubricato inserire "Congedo Parentale": dopo la locuzione "elevate per la lavoratrice madre, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell' 80% della retribuzione", aggiungere l'inciso "ed elevata di due mesi da usufruire entro il 12^o anno di vita del bambino per la lavoratrice madre di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104.92 ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge n. 289.1990".

Motivazione: prevedere un aumento in termini di durata e di trattamento economico per le lavoratrici con figli con disabilità e soprattutto con un innalzamento del requisito anagrafico significa garantire loro una misura di supporto che tenga conto della continuità e, spesso, cronicità dello stato patologico del figlio che non viene meno al raggiungimento del sesto anno di età.

EMENDAMENTO

Art. 66-bis: Fondo per interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività del caregiver familiare:

1. *Il Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, istituito dall'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a partire per l'anno 2024. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere ____.*

Motivazione: Il 3 ottobre 2022 il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità ha censurato la mancanza in Italia di sistemi volti a supportare i caregiver familiari, al netto di alcuni contributi spot e di tipo meramente assistenziale che si sono visti negli ultimi anni. Tra l'altro nel corso delle precedenti legislature si sono avute varie proposte di legge anche molto articolate, che saranno sicuramente adesso riprese dall'inizio della nuova legislatura e quindi occorre iniziare a costruire una dotazione finanziaria congrua, al momento di soli 60 milioni di euro (30 milioni per il 2021 e 2022).

EMENDAMENTO

Art. 67 bis: Fondo per il diritto al lavoro dei disabili:

1 *Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023.*

Motivazione: Si deve assolutamente sostenere in maniera ulteriore l'attuale Fondo di circa 76 milioni di euro, visto che finora i dati sull'inclusione lavorativa sono stati assolutamente critici (vedasi l'ultima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999). Ciò anche perché sono state emanate nel marzo 2022 le linee guida per l'inclusione lavorativa, volte a creare un nuovo modello di fare matching tra domanda ed offerta di lavoro, sia analizzando le attitudini del lavoratore e il suo profilo di funzionamento sia di analizzare gli ambiti di lavoro per renderli inclusivi rispetto alle singole specifiche situazioni.

EMENDAMENTO

Art. 67 Ter: Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare:

1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 123,9 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a 51.092.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziato e non utilizzato per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge n. 112 del 2016;

b) quanto a 72.807.100 euro per l'anno 2023, mediante

Motivazione: La Legge n. 112/16 ha istituito il Fondo per il “dopo di noi” volto ad evitare l'istituzionalizzazione. Tale Fondo ha una dotazione strutturale dal 2021 di 76,1 milioni di euro, che però va ulteriormente incrementata consoci che tale misura può essere un'alternativa possibile alla residenzialità canonica e che la platea dei beneficiari - già secondo i dati Istat del 2016 (tempo di approvazione della Legge e del Fondo) - non si riducono qualche migliaio di persone (quante ne hanno avuto accesso fino ad ora), ma ben 126.00 persone. Inoltre, occorre ricordare che l'articolo 9 della L. n. 112/16 aveva previsto una copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie per il “dopo di noi”, stabilendo che in caso di mancato ricorso a tali agevolazioni nella misura ipotizzata, la differenza dovesse essere riallocata sul Fondo. Già per l'anno 2017 si è calcolata una fruizione più bassa delle agevolazioni per 51,092 milioni; stessa operazione andrà compiuta per le minori agevolazioni fruite nel 2018

EMENDAMENTO

Art. 67-quater Fondo per il supporto alla vita indipendente:

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per il supporto alla vita indipendente” con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Motivazione: È necessario rafforzare tutto il settore della “vita indipendente”, incardinandolo in uno specifico e separato fondo in quanto attualmente lo stesso è ugualmente incardinato dentro il fondo per la non autosufficienza e relativo piano triennale, attraverso una specifica quota di tale fondo (15 milioni) e da questo regolamentato. La nuova collocazione dovrebbe trovare riscontro all'interno della legge delega sulla disabilità una volta che la stessa esplicherà i propri effetti attraverso i previsti decreti attuativi. Allo stato occorre almeno cominciare a prevedere le norme di raccordo e la costituzione del fondo a ciò dedicato. La costituzione di un fondo ad hoc non vuole determinare un'alternatività nell'accesso alle

risorse da parte della persona con disabilità (che nella costruzione del suo progetto individuale potrebbe rilevare l'esigenza di accedere ad una parte di supporti con il primo fondo ed un'altra parte con il secondo fondo, coordinando e non sovrapponendo le varie misure, ma anzi valorizzandole a vicenda), ma porre un maggior focus sul diritto delle persone con disabilità alla vita indipendente ai sensi dell'articolo 19 Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

EMENDAMENTO

Articolo 73

Al comma 1 dopo le parole: "*di 5 milioni di euro per l'anno 2023*" sono sostituite dalle parole "*di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024*" aggiungere le seguenti parole "anche al fine di realizzare programmi, progetti, campagne e interventi dedicati alle forme di discriminazione multiple e intersezionale riferita alle donne con disabilità.

Motivazione: Si richiama la specifica attenzione al tema della discriminazione multipla delle donne con disabilità con riferimento al piano straordinario per il contrasto alla violenza delle donne.

EMENDAMENTO

Art. 93 - da inserire: Ripristino quanto previsto dall'art. 27 comma 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 - il Comitato tecnico di cui all'art. 81 comma 9 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

Motivazione: Tale Comitato andrebbe ripristinato dandogli ulteriore forza nel senso di prevederlo anche come organo di coordinamento delle Commissioni mediche locali per le patenti che attualmente operano sulla base di norme nazionali ed europee ma con ampia discrezionalità di giudizio cosa che ha creato e crea notevoli problemi alle persone con disabilità e al diritto alla mobilità privata.

EMENDAMENTO

Articolo 97 bis: "Semplificazione processi di erogazione ausili monouso"

In un'ottica di semplificazione dei processi di erogazione degli ausili monouso previsti dall'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017 ed al fine garantire una maggiore tutela ed omogeneità di trattamento per le persone utilizzatrici di tali ausili, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa di riferimento e dai chiarimenti del Ministero in ordine alla sua corretta applicazione (Circolare Ministero della Salute del 19.06.2017, N. 0019143 "Chiarimenti ed indicazioni in merito all'applicazione del DPCM 12.01.2017") si rende opportuno rispettare i seguenti criteri:

- quanto alla condizione di avente diritto non è necessario il riconoscimento della invalidità civile, essendo sufficiente la certificazione dello specialista, dipendente o convenzionato (cfr. Circolare Ministero della Salute del 19.06.2017, N. 0019143)
- quanto ai tempi per l'erogazione degli ausili medici monouso, gli Assessorati alla Salute delle Regioni e delle Province Autonome sono tenuti ad assumere "ogni utile iniziativa" nei confronti delle Aziende Sanitarie, al fine di ridurre ancora di più i tempi di erogazione, che dovrebbero essere sempre contenuti entro i "tre giorni lavorativi" dal

- ricevimento della prescrizione (e non più cinque giorni)
- quanto alle modalità di fornitura, le Aziende Sanitarie, nell'ambito di una distribuzione diretta, a seguito di accordi o di aggiudicazione di gare d'appalto, possono inviare l'autorizzazione alla fornitura in allegato all'ordine, direttamente alle Aziende Fornitrici: le quali pianificheranno le spedizioni trimestrali o bimestrali nell'arco dei 12 mesi, corrispondente al periodo di validità della prescrizione. Sarà onere e cura delle Aziende Fornitrici verificare il quantitativo esatto contenuto nella prescrizione onde evitare sprechi e trasmettere alle Aziende Sanitarie opportuna reportistica.

Quanto alle modalità di distribuzione, è fortemente consigliata la distribuzione a domicilio che consente di garantire maggiore riservatezza alle persone che utilizzano i suddetti ausili oltre ad un notevole risparmio di spesa sanitaria, potendo le Aziende Fornitrici segnalare tempestivamente all' Azienda Sanitaria la cessazione di utilizzo del dispositivo da parte dell'avente diritto.

Motivazione: Vengono proposte misure di semplificazione dei processi di erogazione degli ausili monouso ad invarianza di costi, in ottica di accelerazione e facilitazione per i cittadini dei meccanismi d'accesso.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 98, inserire il seguente articolo

Articolo 98-bis (Trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado)

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo a sostegno del trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado" con una dotazione iniziale per l'anno 2023 di 100 milioni.

I requisiti per l'accesso al Fondo da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle funzioni di trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentati le scuole secondarie di secondo grado è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Motivazione: Il Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 45 del disegno di legge di bilancio non copre il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

PROPOSTE DELLA ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ IN ITALIA

EMENDAMENTO N° 1

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma: “15-bis. Il beneficio di cui all'articolo 1 determinato ai sensi del presente articolo è adeguato annualmente alle variazioni dell'indice al costo della vita.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è finalizzato a prevedere - come per le altre prestazioni sociali - l'adeguamento del beneficio economico della misura di contrasto alla povertà all'inflazione. L'aumento di questi mesi ha già comportato una decurtazione implicita del sostegno economico che va a penalizzare proprio le fasce più vulnerabili.

EMENDAMENTO N° 2

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 8, le parole “nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale.

Di conseguenza

All'art 2, comma 6, del D.L. 4/2019 dopo il primo periodo è inserito il periodo seguente: “Si applicano le previsioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

In subordine

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni all'articolo 3, comma 8, le parole “nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale.”.

Di conseguenza

All'art 2, comma 6, del D.L. 4/2019 dopo il primo periodo è inserito il periodo seguente: “Si applicano le previsioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta a ridurre l'aliquota marginale effettiva del reddito da lavoro, al fine di renderlo maggiormente compatibile con il Rdc e scongiurare la “trappola della povertà”.

EMENDAMENTO N° 3

Articolo 59

All'articolo 59 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Il governo è delegato a riordinare gli strumenti di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attraverso l'introduzione di uno o più strumenti allo scopo in sostituzione delle vigenti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, nella Legge 28 marzo 2019, n. 26. Il finanziamento dei nuovi strumenti verrà garantito dal Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva previsto nel successivo comma 8”.

Conseguentemente all'articolo 59 comma 8:

aggiungere prima delle parole “ai fini dell'organica riforma” le seguenti “A seguito dell'esercizio della delega prevista nel precedente comma 5” aggiungere dopo le parole “comma 1” le parole “e al comma 5”; sostituire dalle parole “confluiscono le economie derivanti” fino alle parole “presente legge” con le seguenti “confluiranno le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è volta a garantire continuità nel contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, nonché mantenere l'entità delle risorse ad esso dedicate.

EMENDAMENTO N° 4

Articolo 59

All'articolo 59 comma 8 sopprimere le parole “e sulla base di quanto stabilito nella Sezione II della presente legge”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è volta a garantire la medesima entità delle risorse contenute nel Fondo per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

EMENDAMENTO N° 5

Articolo 59

All'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati

- b) al comma 3 sono abrogate le parole “*Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2*”
c) conseguentemente è abrogato il comma 6

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è volta ad abrogare la decadenza del beneficio dopo i primi 8 mesi a fronte della sussistenza della condizione di povertà nel nucleo beneficiario.

EMENDAMENTO N° 6

Articolo 59

All'articolo 59 sono abrogati i commi 5) e 8)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è volta ad abrogare le disposizioni che prevedono l'abrogazione della misura di contrasto alla povertà vigente, in assenza della determinazione di una misura con analoga finalità.

EMENDAMENTO N° 7

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 8, il punto 5) le parole “accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue,” sono sostituite da: “accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue,”;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta a ricondurre le previsioni sull'offerta congrua a quanto disciplinato dal testo originario.

EMENDAMENTO N° 8

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 1, lettera a), al punto 2) sostituire le parole “per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due,” con le parole “per almeno 2 anni,”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta a superare il requisito discriminatorio dei 10 anni di residenza. Il costo stimato della riduzione del vincolo di residenza a 2 anni che consentirebbe a 150.000 famiglie di accedere alla misura è stimabile in 900 milioni.

EMENDAMENTO N° 9

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all’articolo 2, il comma 1-bis è abrogato.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione penalizza i richiedenti cittadini di Stati extra-UE nella presentazione della domanda, considerata la difficoltà di reperire la documentazione da molti dei paesi di provenienza.

EMENDAMENTO N° 10

L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all’articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), comma 4), è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell’allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche”

COPERTURA: costo stimato, a fronte di un incremento di nuclei beneficiari pari a circa 400.000 famiglie, con una riduzione dell’indice di povertà di circa 2 punti, è di 3,2 miliardi di euro.

In subordine:

L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all’articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 3, ovvero fino ad un massimo di 3,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La scala di equivalenza adottata per il Rdc è penalizzante per le famiglie numerose e con minori sia nell’accesso alla misura sia nella quantificazione del beneficio. Più opportuno e conforme ad altre prestazioni, l’utilizzo della scala adottata per ISEE o in alternativa utilizzare un unico parametro sia per componenti minori sia per maggiorenni ed eliminare il tetto.

EMENDAMENTO N° 11

L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all’articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere:

“2-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a) è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d’uso”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone una formulazione che non penalizzi le persone che si trovano senza dimora, escluse dalla seconda componente del beneficio, aumentando l’integrazione al reddito per i richiedenti che non hanno casa di proprietà e non risiedono in abitazione con contratto di locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d’uso.

EMENDAMENTO N° 12

L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all’articolo 3, il comma 15 è abrogato.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La decurtazione del beneficio in mancanza della fruizione del medesimo non risulta assolutamente coerente con i bisogni di pianificazione delle spese, tra l’altro non sempre mensili, delle persone interessate.

Inoltre, data la previsione secondo cui l’istituendo Assegno Unico Universale per figli sarà erogato per i beneficiari Rdc sulla medesima Carta, il superamento di vincoli e limiti di utilizzo eviterebbe penalizzazioni o complicazioni nella fruizione della nuova prestazione.

EMENDAMENTO N° 13

L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 13, ultimo periodo le parole da “Il Patto per l’inclusione sociale” a “decadenza dal beneficio” sono abrogate.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’emendamento abroga le previsione che impone almeno 1 volta al mese di recarsi presso i servizi sociali dei comuni, a prescindere dagli obblighi sottoscritti con il Patto per l’Inclusione, che è un inutile aggravio delle attività svolte dai servizi di contrasto alla povertà.

EMENDAMENTO N° 14

L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 15 primo periodo, le parole da “il centro per l’impiego ovvero presso” a “entrambe le parti.” sono sostituite da “i servizi dei comuni, il beneficiario, nell’ambito del Patto per l’Inclusione sociale può offrire la propria

disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero massimo di otto ore settimanali.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'obiettivo della modifica è il ricorso ai PUC esclusivamente su base volontaria e per i soggetti più fragili non occupabili.

EMENDAMENTO N° 15

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 5, comma 4-quater le parole “Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso” sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La sospensione del beneficio prima dell'accertamento di eventuali esiti negativi rischierebbe di aggravare la condizione di bisogno del nucleo anche in assenza di un'effettiva irregolarità.

EMENDAMENTO N° 16

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. All'articolo 1 della legge n.234 del 30 dicembre 2021 i commi dal 76 all'80 sono abrogati.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La decurtazione del beneficio è un'eccessiva penalizzazione a fronte della condizione di bisogno dei nuclei e della possibilità riconosciuta di rifiutare, nel limite di tre, offerte di lavoro che possono comportare un aggravio dei bilanci familiari, soprattutto se distanti dalla residenza, in particolare nei casi di nuclei monocomponenti con carichi di cura non esclusi dall'obbligatorietà (es. bambini di età superiore a 3 anni, ma ugualmente minori).

PROPOSTE DEL PATTO PER UN NUOVO WELFARE SULLA NON AUTOSUFFICIENZA

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 67, inserire:

“Art 67 bis- Sostegno al costo delle assistenti familiari

1. Nelle more della riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'ammontare mensile dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è aumentato di 271 Euro per i nuovi percettori con almeno 65 anni di età che possano provare l'esistenza di un regolare rapporto di lavoro con una assistente familiare.”

Motivazione

Le famiglie incontrano crescenti difficoltà ad affrontare i costi economici della non autosufficienza: la maggiore riguarda la remunerazione di oltre un milione (1,1 mln) di assistenti familiari (badanti) presenti in Italia. Il principale sostegno monetario in materia è l'indennità di accompagnamento, erogata dall'Inps a chi non può svolgere autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana: la riceve l'11,2% degli ultrasessantacinquenni. Il suo importo, però, è troppo basso rispetto al fabbisogno assistenziale di una persona non autosufficiente: 529 Euro mensili. L'indennità, inoltre, viene sovente impiegata per contribuire al pagamento di badanti non in regola, dato che non esistono vincoli al suo utilizzo, non soggetto a limitazioni o verifiche di qualunque natura. Il 60% delle badanti non opera in condizioni di lavoro regolare.

Si prevede che nel 2023 i nuovi utenti dell'indennità possono scegliere tra riceverla quale contributo economico senza vincoli d'uso - come oggi - oppure utilizzarla per impiegare badanti regolarmente assunte. Nel primo caso l'importo rimane 529 Euro mensili mentre nel secondo è 800 (maggiorazione di 271 Euro). I benefici attesi sono: i) promozione dell'utilizzo appropriato delle risorse pubbliche, ii) aiuto alle famiglie a sostenere il costo delle badanti, iii) sviluppo dell'occupazione regolare delle badanti.

La misura è prevista per il solo 2023, in attesa dell'approvazione della riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La previsione di un importo maggiorato per chi ricorre ad assistenti familiari in forma regolare è contemplata da tutte le ipotesi di riforma presenti nel dibattito.

Si stima un investimento di 209 Milioni di Euro nel 2023

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 67, inserire:

“Art 67 bis - Strutture residenziali per anziani

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto alle strutture residenziali per anziani un contributo straordinario pari a 3 Euro die per ogni posto con oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti si provvede mediante 228 milioni di euro sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso una quota delle risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario standard destinata a contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, cui concorre lo Stato; 88 milioni di Euro a carico di un apposito fondo da istituire presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.”

Motivazione

I sempre più numerosi anziani impossibilitati a vivere degnamente a casa, perché in condizioni troppo gravi, necessitano di buone strutture residenziali. In Italia, però, queste sono troppo poche (1,9% posti letti ogni 100 anziani, media europea 3,5%) e non di rado hanno bisogno di elevare il livello delle risposte fornite. Inoltre, soprattutto in alcune aree, dovrebbero riorganizzare i propri servizi in un'ottica di qualità e di allineamento con i nuovi bisogni emergenti. Sarebbe necessario, pertanto, un progetto di sviluppo della buona residenzialità nel nostro Paese: invece, si rischia un ulteriore arretramento. Infatti, dopo non essere state tutelate adeguatamente durante la pandemia e poi essere state escluse dagli investimenti del PNRR, nonostante siano in difficoltà da tempo, le residenze ora sono esposte all'impatto dei rincari energetici. In assenza di interventi, le conseguenze potranno essere la riduzione della qualità del servizio, l'incremento delle rette per l'utenza e la chiusura di alcune strutture.

Si prevede, dunque, che nel 2023 lo Stato trasferisca una quota di ristoro - 3 euro per posto a giornata - a tutte le strutture della rete a titolarità pubblica. Le Regioni, da parte loro, si impegnano a non ridurre la propria spesa dedicata (altrimenti si vanificherebbe l'incremento statale).

I benefici attesi sono i) mantenimento degli attuali livelli di qualità; ii) invarianza delle rette per gli utenti; iii) no chiusura di strutture; iv) costruzione delle basi per un successivo progetto di sviluppo.

Nel 2023, allo stesso tempo, prende il via un cammino di messa a sistema di regole che coinvolge i numerosi percorsi di innovazione già avviati e che si tradurrà, a partire dal 2024, in interventi di natura strutturale, ossia in finanziamenti che accompagneranno la costruzione di un sistema di garanzie sui livelli di servizio equi e coerenti che il Paese intende assicurare nella residenzialità, nell'ambito della riforma dell'assistenza agli anziani prevista nel PNRR.

Per le strutture sociosanitarie residenziali per anziani oggetto di accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del Dlgs 502/92 il contributo sarà a carico del Fondo Sanitario Nazionale 2023 (228 milioni); per le altre tipologie di strutture residenziali della rete residenziale per anziani di tipo

socio-assistenziale (a titolo esemplificativo e non esaustivo soluzioni per l'abitare assistito, strutture residenzialità per bisogni legati all'assistenza tutelare) oggetto di convenzioni con i comuni/Ambiti Territoriali Sociali il contributo è a carico di apposito fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (88 milioni).